

Regolamento del Centro di Ricerca sull'Internazionalizzazione delle Economie Locali

Art.1 – Istituzione e sede del Centro

È istituito presso l'Università degli Studi dell'Insubria il Centro di Ricerca sull'Internazionalizzazione delle Economie Locali.

Art. 2 – Sede del Centro

Il Centro ha sede presso la Facoltà di Economia e dispone dei locali, delle attrezzature scientifiche e del personale messo a disposizione della Facoltà di Economia o da Enti pubblici o privati.

Il Centro afferisce al Dipartimento di Economia e dispone dei locali, delle attrezzature e del personale messo a disposizione dal Dipartimento stesso o da Enti pubblici e privati.

Art.2 – Scopo del Centro

Scopo del Centro è lo sviluppo delle conoscenze sui temi dell'internazionalizzazione e degli scenari evolutivi delle economie locali, con particolare attenzione agli obiettivi di cooperazione della Unione Europea.

A tal fine, il Centro potrà:

- a) Promuovere studi e ricerche
- b) Promuovere rapporti con altri centri di ricerca in Italia e all'estero
- c) Favorire la diffusione della conoscenza attraverso programmi formativi ed informativi
- d) Stimolare la progettualità di iniziative, nell'ottica della partnership fra operatori, con particolare riferimento ai programmi comunitari e favorirne l'attuazione
- e) Avviare altre iniziative utili al perseguimento delle sue finalità.

Potranno svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre ai docenti e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria, anche studiosi di altra provenienza e sede.

Art.3 – Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- il Direttore Scientifico
- il Consiglio scientifico

Art.4 – Direttore Scientifico del Centro

Il Direttore Scientifico del Centro è nominato dal Rettore su designazione del Consiglio Scientifico del Centro, scelto tra i Professori di prima e di seconda fascia e i Ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso.

Il Direttore Scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere confermato; almeno due mesi prima dalla scadenza del triennio, il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità e gli organi accademici, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
- b) convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta motivata. La convocazione è inviata, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero con un preavviso inferiore, nei casi di motivata urgenza;
- c) presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio;
- d) presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche unitamente al *budget* relativo all'impiego dei fondi disponibili;
- e) trasmette all'amministrazione centrale il prospetto di *budget* ed il consuntivo, di cui ai punti precedenti;

Art.6 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore Scientifico e, di norma, da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori e Ricercatori membri del Centro.

Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Rettore.

I membri durano in carica tre anni accademici, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, gli aderenti al Centro provvedono alla designazione dei nuovi rappresentanti.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte all'anno.

Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei membri.

Art.7 – Personale del Centro

Sono membri aderenti al Centro:

a) i Professori e Ricercatori proponenti l'istituzione del Centro ed individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso;

b) Professori e Ricercatori in ruolo presso l'Università degli Studi dell'Insubria, che svolgono attività di ricerca nell'ambito delle finalità del Centro, accolti mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico. Contro il diniego decide definitivamente il Senato Accademico.

c) Senza diritto di voto e senza contribuire al numero legale per gli Organi del Centro, altri docenti, ricercatori, studiosi non universitari e personalità scientifiche esterni all'Ateneo che condividano le finalità del Centro, nonché studenti di dottorato, post-dottorato, borsisti, assegnisti e contrattisti di ricerca dell'Università la cui ammissione avviene mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico.

Art.8 – Finanziamenti

Il Centro opera con finanziamenti di Enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Art.9 – Amministrazione

Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Economia.

Art.10 – Cessazione attività

Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata a maggioranza e comunicata al Senato Accademico, oppure su proposta del Dipartimento di afferenza approvata dal Senato Accademico.

Art.11 – Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto in Consiglio e approvate dal Senato Accademico dell'Università degli Studi dell'Insubria.